

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Lunedì 2 Aprile 2007 - n. 77

si pubblica tutti i giorni non festivi

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONI LEGGI E DECRETI – VIA ARENULA 70 – 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO – LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA G. VERDI 10 – 00100 ROMA

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 4 gennaio 2007.

Rivalutazione delle prestazioni economiche dell'INAIL in favore dei medici colpiti dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, con decorrenza 1° gennaio 2003. Riliquidazione delle stesse prestazioni per gli anni 2003, 2004, 2005 e 2006.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto-legge 3 ottobre 2006, n.262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n.286, ed in particolare l'art. 2, comma 114, concernente la semplificazione del procedimento di cui all'art.11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n.38, in materia di rivalutazione della retribuzione di riferimento per la liquidazione delle prestazioni economiche erogate dall'INAIL;

Visto l'art.5 della legge 10 maggio 1982, n. 251, che prevede la riliquidazione annuale delle rendite in favore dei medici colpiti da malattie e lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, in relazione alle variazioni intervenute su base nazionale nelle retribuzioni iniziali, comprensive della indennità integrativa speciale, dei medici radiologi ospedalieri;

Visto l'art.20 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che, nel confermare la rivalutazione annuale della retribuzione convenzionale, dispone peraltro che essa possa avere luogo solo in presenza di una variazione non inferiore al 10 per cento rispetto alla retribuzione precedentemente stabilita;

Viste le suddette retribuzioni accertate per gli anni dal 2000 al 2002;

Visto che tali retribuzioni sono variate per effetto del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area della dirigenza medica del Servizio sanitario nazionale, in misura pari a 10,44 per cento per gli anni 2000 al 2002;

Visto che tali retribuzioni sono variate, per effetto del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area della dirigenza medica del Servizio sanitario nazionale, in misura pari a 11,01 per cento per gli anni 2002 al 2004;

Visto l'art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n.38 che, tra l'altro, ha stabilito che con effetto dall'anno 2000 e a decorrere dal 1° luglio di ciascun anno la retribuzione di riferimento per la liquidazione delle rendite corrisposte dall'INAIL ai mutilati e agli invalidi del lavoro relativamente a tutte le gestioni di appartenenza dei medesimi, è rivalutata annualmente sulla base della variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenuta rispetto all'anno precedente e che tali incrementi annuali verranno riassorbiti nell'anno in cui scatterà la variazione retributiva minima non inferiore al 10 per cento fissata dall'art.20, commi 3 e



SERIE GENERALE
**GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA**

Parte I - Lunedì 2 Aprile 2007 n. 77

DECRETO 4 gennaio 2007

Rivalutazione delle prestazioni economiche dell'INAIL in favore dei medici colpiti dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, con decorrenza 1° gennaio 2003. Riliquidazione delle stesse prestazioni per gli anni 2003, 2004, 2005 e 2006.

4, della legge 28 febbraio 1986, n.41, rispetto alla retribuzione presa a base per l'ultima rivalutazione effettuata ai sensi del medesimo art.20;

Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 2005, concernente la rivalutazione delle rendite in favore dei medici colpiti da malattie e da lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, per gli anni 2002, 2003 e 2004;

Visto il decreto ministeriale 20 settembre 2005 concernente la rivalutazioni delle prestazioni economiche dell'INAIL in favore dei medici colpiti dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, dal 1° luglio 2005;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL n.414 del 30 ottobre 2006;

Visto che si è verificata la variazione minima non inferiore al 10 per cento prevista dall'art. 20 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e vi è, quindi, la necessità di provvedere alla determinazione della misura della retribuzione annua dei medici suddetti, da assumersi a base della liquidazione delle prestazioni economiche con decorrenza rispettivamente 1° gennaio 2003 e 1° gennaio 2005;

Considerata la necessità di provvedere alla rideterminazione delle medesime retribuzioni annue per gli anni 2004 e 2006 applicando gli indici ISTAT;

Vista la variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, intervenuta nell'anno 2003 rispetto all'anno 2002, calcolata dall'ISTAT, in misura percentuale pari a 2,5;

Vista la variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, intervenuta nell'anno 2005 rispetto all'anno 2004, calcolata dall'ISTAT, in misura percentuale pari 1,7;

Considerato che per l'anno 2005 non si è verificata la variazione retributiva minima non inferiore al 10 per cento di cui all'art.11, comma 1, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n.38;

Vista la Conferenza dei servizi tenuta in data 13 dicembre 2006, ove è stato acquisito l'assenso del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero della salute per l'adozione del presente provvedimento;

DECRETA

Art. 1.

Le retribuzioni annue da assumersi a base per la liquidazione delle prestazioni economiche a favore dei medici colpiti da malattie e da lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, e dei loro superstiti, sono le seguenti:

- dal 1° gennaio 2003 euro 45.293,32;
- dal 1° luglio 2004 euro 46.425,65;
- dal 1° gennaio 2005 euro 50.280,11;
- dal 1° luglio 2006 euro 51.134,87.



SERIE GENERALE
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Parte I - Lunedì 2 Aprile 2007 n. 77

DECRETO 4 gennaio 2007

Rivalutazione delle prestazioni economiche dell'INAIL in favore dei medici colpiti dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, con decorrenza 1° gennaio 2003. Riliquidazione delle stesse prestazioni per gli anni 2003, 2004, 2005 e 2006.

Art. 2

A norma dell'art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n.38, la retribuzione pari ad euro 45.293,32 al 1° gennaio 2003 riassorbe l'incremento operato con effetto dal 1° luglio 2002.

La retribuzione pari ad euro 50.280,11 al 1° gennaio 2005 riassorbe l'incremento operato con effetto dal 1° luglio 2004.

Gli incrementi annuali a partire dal 1° luglio 2006 dovranno essere riassorbiti nell'anno in cui scatterà la variazione retributiva minima non inferiore al 10 per cento fissata dall'art. 20, commi 3 e 4, della legge n. 41/1986, rispetto alla retribuzione presa a base per l'ultima rivalutazione effettuata ai sensi del medesimo art. 20.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e per la registrazione e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 4 gennaio 2007

Il Ministro: Damiano

Registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 2007

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n.1, foglio n.186